



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O.

Divisione IV

Tel. 06 46835099 – Fax 06 46834084

Alla Direzione Provinciale del Lavoro della Spezia

Servizio Politiche del Lavoro

P.le J.F. Kennedy n.47

Fax 0187 - 59841

Oggetto: contratti di solidarietà difensivi ai sensi dell'art. 1 legge 863/1984.

In riscontro alla nota prot. 14157 del 20 luglio 2010, con la quale codesta Direzione Provinciale del Lavoro chiede un parere in merito alla possibilità che le Società appartenenti ad una holding, la cui capogruppo risulta essere a totale partecipazione pubblica, possano far ricorso ai contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 della legge 863/1984, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, si premette che, come noto, possono far ricorso al contratto di solidarietà, ex art. 1 della legge 863/1984, tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Pertanto, al fine di fornire soluzione al quesito posto, occorre verificare se le Società di cui trattasi rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Al fine di procedere nella disamina, assume fondamentale rilevanza la struttura societaria delle aziende in esame.

Sul punto, infatti, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, con le circolari n. 42 del 21 febbraio 2000 e n. 96 del 22 maggio 2002 (che si allegano), ha impartito le disposizioni in ordine all'assoggettamento all'obbligo della contribuzione CIG, CIGS, disoccupazione e mobilità nei confronti delle aziende municipalizzate trasformate in società di capitali.

Da ultimo, con circolare n. 63 del 2005 (allegata), l'Istituto sopra indicato ha definito le modalità di estensione degli obblighi contributivi anche nei confronti delle aziende di Stato e degli enti pubblici nazionali svolgenti attività industriali.

Dall'analisi delle circolari citate emerge quanto segue. L'art. 3 del Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato 12 agosto 1947 n.869 prevede l'esclusione, dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, nei confronti delle *"imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato"*.

L'Istituto ha chiarito, sulla base delle indicazioni fornite da questo Ministero, che l'esonero dall'obbligo contributivo CIG e CIGS spetta alle aziende industriali dello Stato e municipalizzate, trasformate in spa, il cui capitale, dopo la mutata natura giuridica, continui ad essere interamente in mano pubblica.

M

Pertanto, l'esclusione e l'esonero di cui sopra rendono non percorribile l'ipotesi del ricorso allo strumento del contratto di solidarietà *ex art. 1* della legge 863/1984 per quelle aziende il cui capitale versato sia interamente di proprietà di enti pubblici e che da essi sia gestito.

Per converso, nell'ipotesi in cui la compagine societaria si apra anche a soggetti privati, e, quindi, l'ente pubblico perda la detenzione, anche solo di una parte del capitale sociale, si versa in una ipotesi non contemplata dalla norma di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato 12 agosto 1947 n.869 e, pertanto, l'azienda sarà soggetta alla contribuzione CIGS. In questo caso appare possibile l'accesso per i lavoratori ai benefici d'integrazione salariale e, pertanto, a quelli di cui all'art. 1 della legge 863/1984, laddove siano sussistenti anche tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina che regola la materia.

Per le suddette società con capitale misto pubblico-privato, con riferimento alla problematica relativa alla circostanza per la quale alcuni lavoratori risultano iscritti all'INPDAP e altri all'INPS, si allega la nota operativa dell'INPDAP n.19 del 22 dicembre 2009, con la quale è stato sancito che i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate che transitano a Società private, qualora le nascenti s.p.a. siano a partecipazione privata o mista hanno l'obbligo di versare all'INPS la contribuzione per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Ciò in virtù della loro appartenenza al settore industriale, al fine di garantire, in un regime di libero mercato, la tutela più ampia possibile ai lavoratori esposti al rischio d'impresa e alla instabilità del rapporto di lavoro.

In ragione di tale obbligo contributivo, il personale iscritto ad INPDAP per opzione, dipendente da aziende a partecipazione azionaria privata o mista, ha diritto a percepire, così come il restante personale iscritto INPS, l'integrazione salariale per i relativi periodi di sospensione, previo raccordo tra i due istituti previdenziali sulle modalità operative.


IL DIRETTORE GENERALE
(Matilde Mancini)

vdm

